

ENFEA

Chiarimenti su prestazioni per trattamenti individuali di integrazione salariale

ENFEA, in relazione alle prestazioni previste, in base al regolamento attualmente in vigore, a favore dei lavoratori per le giornate coperte da ammortizzatori sociali, e con l'obiettivo di fornire una chiara definizione della "giornata", ha stabilito che **per giornata deve intendersi quella in cui siano state riconosciute almeno 4 ore di ammortizzatore sociale in capo al lavoratore richiedente la prestazione.**

L'indicazione vale per le prestazioni previste:

- al punto 1.a (Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro);
- al punto 2.a (Contributo straordinario per trattamenti individuali di integrazione salariale a causa di effetti diretti o indiretti Covid-19).

Spetta all'impresa che avanza la richiesta di prestazione comunicare il numero di giornate intere e/o parziali di sospensione del lavoro (nel termine sopradescritto) riconosciuto dall'INPS per singolo lavoratore attraverso la documentazione prevista dal regolamento e reperibile sul sito di Enfea (www.enfea.it).

19/05/2020